### DIREZIONE GENERALE AREA TECNICA AREA GALOPPO

**VIA FAX** 

SOCIETA' DI CORSE RICONOSCIUTE U.N.P.C.P.S. A.N.A.C. A.N.A.P. U.N.A.G. ASSOGALOPPO

#### Circolare n. 106 del 24 Dicembre 2008

Oggetto: modifiche regolamentari artt. 106 e 111 Regolamento Corse ( ex Jockey Club Italiano)

Il Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.R.E. nella riunione del 10 Dicembre 2008 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3/A dell'Accordo Internazionale, già sottoscritto da questo Ente, ha modificato gli artt. 106 e 111 del Regolamento delle Corse stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, questa Area provvederà all'attivazione della procedura relativa al rilascio dell' RCN (Racing Clearance Notification) per i cavalli che dovranno partecipare a corse all'estero.

Pertanto, a partire dalla predetta data, non sarà più prevista l'apposizione del visto di esportazione sui libretti segnaletici e, conseguentemente, non si renderà più necessario l'inoltro del predetto documento a questo Ente che, invece, dovrà accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento.

Si precisa che, in luogo della domanda di esportazione temporanea, dovrà essere presentata all'Ente istanza di nulla-osta per partecipazione a corse che dovrà pervenire all'Ente, anticipata per fax, almeno 10 gg. prima della dichiarazione dei partenti e che dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 111 Regolamento Corse.

IL DIRIGENTE AREA GALOPPO (Dott. Stefania Mastromarino)

#### Art. 106 – REGISTRAZIONE CAVALLI IMPORTATI

## I) CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE O IMPORTATI TEMPORANEAMENTE

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero, o nati in Italia precedentemente esportati definitivamente, sia in caso di importazione definitiva che temporanea di durata prevista **superiore a nove mesi**, deve essere depositata presso gli uffici dell'Ente entro 60 giorni dall'importazione la seguente documentazione:

- 1) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere da lui incaricato, corredata, se necessario, dalla richiesta del nome. In tal caso l'importatore deve richiedere, tramite l'U.N.I.R.E. all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo, il benestare su un elenco di nomi da lui indicati. La registrazione di un cavallo senza nome è consentita. Qualora un cavallo fosse stato registrato senza nome, l'importatore o il nuovo proprietario del cavallo, se quest'ultimo non è stato oggetto di esportazione definitiva, deve richiedere all'Ente l'assegnazione del nome entro il 31 dicembre dell'anno di importazione inoltrando, oltre al modulo previsto, anche l'attestato del versamento del diritto di segreteria fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Qualora tale richiesta fosse presentata dopo il 31 dicembre dell'anno di importazione e comunque prima dell'iscrizione del cavallo ad una corsa, tale diritto di segreteria è raddoppiato;
- 2) libretto segnaletico regolarmente vistato dall'Ente ippico del Paese di provenienza; qualora i dati riportati sul libretto segnaletico fossero redatti in lingua diversa da quella francese o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata degli stessi ed essere stata redatta in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione all'Ente;
- 3) copia della bolla doganale di importazione o altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia;
- 4) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza;
- 5) certificato veterinario attestante i dati segnaletici del cavallo rilevati al momento dell'importazione, redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dall'Ente. Tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 6) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Ente ippico del Paese di provenienza;
- 7) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Tuttavia, la registrazione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione del certificato di esportazione emesso dall'Ente paritetico estero, a seguito di richiesta inoltrata dal proprietario o dallo spedizioniere incaricato dallo stesso.

Sono comunque registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i cavalli importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

In caso di urgenza, e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di importazione, tale documentazione può essere depositata, almeno un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, presso la segreteria delle Società di corse, per il successivo immediato inoltro all'Ente che provvederà, a registrazione e vidimazione avvenuta, alla restituzione del libretto segnaletico all'interessato.

1

Qualora le performances non fossero pervenute, il cavallo può prendere parte alla corsa sotto riserva, previa dichiarazione scritta del proprietario o di un suo delegato per assunzione di responsabilità.

Qualora la documentazione prevista dal primo comma fosse depositata oltre il termine di 60 gg. e comunque entro 120 gg. dalla data di importazione, il diritto di segreteria è triplicato; oltre 120 gg. e fino a 180 giorni dalla data di importazione il diritto è quintuplicato, oltre i 180 giorni è decuplicato.

### II ) CAVALLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER PARTECIPAZIONE A CORSE

Nel caso di cavalli, a chiunque appartenenti, importati temporaneamente per **partecipazione a corse**, deve essere depositata, presso la segreteria della Società di corse, un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, la seguente documentazione:

- 1. libretto Segnaletico;
  - 2. nulla Osta per correre (cosiddetto RCN), rilasciato dall'autorità ippica del paese di provenienza del soggetto, che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico Area Galoppo per scritto non oltre il termine
  - 3. della dichiarazione dei partenti e non prima di due giorni da tale termine. Tale documento dovrà attestare che il cavallo non è sottoposto a restrizioni, che l'allenatore è regolarmente patentato e che il proprietario, è regolarmente registrato. Qualora invece il cavallo, l'allenatore, il proprietario fossero oggetto di restrizioni, il Nulla Osta per correre dovrà riportare anche tali informazioni, oltre a quelle specificatamente richieste dal Nulla Osta stesso. Nel caso in cui il predetto documento, per un cavallo dichiarato partente, non sia ricevuto dal predetto ufficio il cavallo potrà essere escluso dalla corsa oppure potrà essere inflitta una multa. Qualora, inoltre, per un cavallo autorizzato a correre senza il Nulla Osta, emergessero delle irregolarità pertinenti allo stesso, il cavallo potrà essere squalificato. L'Ente dovrà altresì notificare all'autorità di appartenenza del cavallo l'eventuale restrizione comminata.
  - 1. certificato veterinario attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati **prima della partecipazione alla corsa dal veterinario incaricato dall'UNIRE presso l'ippodromo.** Tale documento, redatto sia nella parte grafica che in quella descrittiva sul modulo 2014 predisposto dall'Ente per la descrizione dei dati segnaletici, dovrà riportare anche la lettura del microchip o indicare l'eventuale non rilevabilità dello stesso;
  - 2. certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'autorità ippica del Paese di provenienza. La segreteria della Società di corse deve provvedere all'immediato inoltro all'Ente della copia fotostatica del libretto segnaletico, del certificato veterinario di cui al punto 3), nonché delle performances. Per il deposito di tali documenti è dovuto altresì il diritto di segreteria previsto al capo I) n. 7 del presente articolo, che le Società di corse devono addebitare unitamente alle iscrizioni. Possono partecipare a corse rette dall'Ente soltanto cavalli iscritti in Stud Book approvati, purché in quest'ultimo caso ricorrano le condizioni previste dall'Art. 117 primo comma del presente Regolamento.
  - 3. Se un cavallo non rientra nel proprio paese alla scadenza del termine indicato nell'RCN, il suo proprietario/allenatore, dovrà richiedere alla propria autorità ippica di prorogare tale termine e qualora tale proroga venga concessa, l'autorità di provenienza deve rilasciare un nuovo nulla osta (RCN) da trasmettere all'autorità ippica italiana. La durata massima di validità di un RCN è pari a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90.

### III) IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA RIPRODUTTIVA

Per la registrazione ed iscrizione nello Stud Book di **riproduttori** temporaneamente importati in Italia non è richiesta l'acquisizione del certificato di esportazione, **ma deve essere depositata presso gli uffici dell'Ente entro 60 giorni dall'importazione la seguente documentazione:** 

- 1) il Libretto Segnaletico debitamente vistato per l'esportazione dall'Autorità ippica del Paese di provenienza;
- 2) certificato veterinario attestante i dati segnaletici del **riproduttore**, all'atto dell'importazione, redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva sul modulo predisposto dall'Ente; tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 3) attestato del versamento del diritto di segreteria ordinario previsto al n. 7 del capo I del presente articolo;
- 4) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti sottoscritta dal proprietario, al momento dell'importazione, o dallo spedizioniere da lui incaricato;
- 5) copia della bolla doganale di importazione o altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia **del riproduttore**;
- 6) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza.

Qualora la documentazione prevista dal precedente comma fosse depositata oltre il termine di 60 gg. e comunque entro 120 gg. dalla data di importazione, il diritto di segreteria è triplicato; oltre 120 gg. e fino a 180 giorni dalla data di importazione il diritto è quintuplicato, oltre i 180 giorni è decuplicato.

La validità del visto di esportazione apposto dall'Autorità ippica del Paese di provenienza è di nove mesi; entro tale scadenza, e prima del ritorno nel Paese di provenienza il libretto segnaletico deve essere trasmesso all'Ente per l'apposizione del visto di esportazione secondo le modalità di cui all'Art. 111 capo I.

Scaduto il termine di validità, indicato al comma precedente, del visto all'esportazione temporanea, apposto dall'Autorità Ippica del Paese di provenienza, se il **riproduttore** rimane in Italia ulteriormente, a cura del proprietario dovrà procedersi alla trasformazione da temporanea in definitiva importazione.

# Art. 111 - Esportazioni definitive - Esportazioni Temporanee - Validità visti di esportazioni temporanee - Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione.

#### I) ESPORTAZIONE DEFINITIVA

In caso di esportazione definitiva, deve essere depositata presso gli uffici dell'Ente almeno 10 giorni prima dell'esportazione la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta da bollo, indirizzata all'Ente e sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere dallo stesso incaricato, nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione, la data **effettiva** di esportazione e, in caso di esportazione per avvenuta vendita, il nome, l'indirizzo dell'acquirente e la data effettiva del passaggio di proprietà;
- 2) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli venduti ed esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 3) libretto segnaletico del soggetto da esportare e la ricevuta di deposito del certificato di origine;
- 4) copia della fattura di vendita;

- 5) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione;
- 6) certificato veterinario, redatto sul modulo apposito rilasciato dall'Ente, attestante il rilevamento attuale dei dati segnaletici del cavallo da esportare. Per i cavalli nati in Italia, se non già effettuato prima dell'esportazione, pena la non apposizione del relativo visto sul libretto segnaletico, dovranno essere prelevati dei campioni biologici ai fini della estrazione del DNA. In tal caso, contestualmente al versamento di cui al successivo n. 7) dovrà essere effettuato un versamento sul conto corrente postale dell'Ente dell'importo dovuto per i costi di analisi e dovranno essere trasmessi copia del verbale di prelievo, certificazione attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati in pari data, nonché almeno n. 4 fustelle relative al microchip inserito. Il certificato veterinario dovrà essere comprensivo anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso.
- 7) diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il rilascio del certificato di esportazione e per l'apposizione del relativo visto sul libretto segnaletico.

Nel caso in cui, conclusa la suindicata procedura, l'esportazione non venga effettuata, deve esserne data comunicazione scritta all'Ente oltre alla restituzione del libretto segnaletico del cavallo per l'annullamento del visto di esportazione.

Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla partenza del cavallo il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quella prevista al n. 7 del presente capo, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti vistati per l'esportazione pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

# II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA, ALLENAMENTO, TENTATA VENDITA.

Il proprietario, l'affittuario, o lo spedizioniere incaricato, in caso di esportazione temporanea, deve depositare presso gli uffici dell'Ente **almeno 10 giorni prima dell'esportazione** la seguente documentazione:

- domanda in carta da bollo indirizzata all'Ente nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione, la data di esportazione e il motivo dell'esportazione. La domanda deve contenere l'impegno del proprietario ad osservare le modalità per la richiesta di trasformazione da temporanea in definitiva nel caso in cui la permanenza nel Paese di destinazione si protragga oltre i termini di validità del visto, apposto sul passaporto, indicati nel presente capo;
- 2) libretto segnaletico del soggetto da esportare;
- 3) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione;
- 4) diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dovuto per l'apposizione del visto di esportazione sul libretto segnaletico; qualora il paese di destinazione richieda l'emissione del certificato di esportazione è dovuto un ulteriore diritto di segreteria.
- 5) per i cavalli nati in Italia, all'atto della domanda, dovrà essere depositato il certificato veterinario previsto dal precedente capo I n. 6 del presente articolo. Inoltre per tali soggetti, se non già effettuato, prima dell'esportazione, pena la non apposizione del relativo visto sul

libretto segnaletico, dovranno essere prelevati campioni biologici ai fini della estrazione del DNA. In tal caso dovrà essere effettuato un versamento sul conto corrente postale dell'Ente dell'importo dovuto per i costi di analisi e dovranno essere trasmessi copia del verbale di prelievo, certificazione attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati in pari data, nonché almeno n. 4 fustelle relative al microchip inserito. Tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso.

Nel caso in cui conclusa la suindicata procedura, l'esportazione non venga effettuata, il proprietario deve darne immediata comunicazione all'Ente, restituendo il libretto segnaletico del cavallo per l'annotazione dell'annullamento del visto di esportazione.

Il visto per l'esportazione apposto dall'Ente sul libretto segnaletico ha validità nove mesi. L'esportazione temporanea può essere chiesta per attività riproduttiva, allenamento, tentata vendita. Il proprietario, prima del rientro del cavallo in Italia, è tenuto comunque a far vistare il libretto segnaletico dall'autorità Ippica del Paese di provenienza.

Scaduti i termini come sopraindicati di validità del visto, il proprietario è tenuto a chiedere la trasformazione da temporanea in definitiva esportazione, secondo le modalità previste dal successivo capo IV e V.

Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla partenza del cavallo il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quella prevista al n. 4 del presente capo, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti vistati per l'esportazione pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

# III) ISTANZA DI NULLA OSTA PER PARTECIPAZIONE A CORSE ALL'ESTERO – (RCN)

Il proprietario/allenatore, che intende far correre un suo cavallo in una corsa all'estero, ovvero in un paese diverso da quello di allenamento, deve richiedere all'Ente un nulla osta valido per correre ( così detto RCN). Tale nulla osta è valido per la partecipazione ad una o più corse.

L'istanza di nulla osta per partecipare a corse, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo, deve pervenire all'Ente, anche anticipato per fax, almeno 10 giorni prima della dichiarazione dei partenti per quella specifica corsa/e e deve contenere tutti gli elementi appresso indicati:

Nome del cavallo:

Nome del proprietario;

Nome dell'allenatore;

Paese di destinazione del cavallo;

Il nome della corsa cui si intende partecipare;

La data della corsa cui si intende partecipare;

La data della dichiarazione dei partenti

Il nome dell'Ippodromo ove si svolgerà la corsa.

Dovranno altresì essere contestualmente trasmessi: il diritto di segreteria sul c/c intestato all'Ente, comprensivo anche di quello per il rilascio delle performances da inviare all'autorità

ippica straniera al momento dell'iscrizione del cavallo alla corsa nonché la copia del libretto segnaletico attestante la rilevabilità del microchip.

In caso di assenza del microchip il cavallo dovrà essere sottoposto prima dell'esportazione all'inserimento di un nuovo microchip e contestualmente al prelievo di sangue per l'estrazione del DNA. In quest'ultimo caso, il libretto dovrà essere inviato all'UNIRE – AREA GALOPPO, per gli adempimenti di competenza.

A) In caso di richiesta di RCN per la partecipazione ad una sola corsa, il cavallo, fornita la prestazione, dovrà rientrare in Italia. E' fatto obbligo al proprietario/allenatore di comunicare all'Ente eventuali sanzioni subite dal cavallo/proprietario/allenatore/fantino, inoltrare copia delle performances ottenute all'estero dal cavallo, nonché comunicare la data di reimportazione del cavallo in Italia.

Qualora, disputata la corsa, il proprietario/allenatore intenda restare per partecipare ad ulteriori corse, dovrà essere richiesto all'Ente un nuovo nulla osta (RCN).

B) Se il nulla osta per correre (RCN) è richiesto per partecipare a più corse nello stesso paese, tale autorizzazione è valida per un periodo di 90 giorni. Nel caso in cui il proprietario/allenatore decida di trasferire il cavallo in un altro paese, il paese straniero nel quale il cavallo ha disputato la sua ultima corsa dovrà trasmettere un RCN alla autorità ippica del paese ove il cavallo dovrà correre. Al momento del rientro in Italia è fatto obbligo al proprietario/allenatore di comunicare all'Ente eventuali sanzioni subite dal cavallo/proprietario/allenatore/fantino, inoltrare copia delle performances ottenure all'estero dal cavallo, nonché comunicare il paese di provenienza e la data di reimportazione del cavallo in Italia.

Il nulla osta rilasciato da un paese di transito non attesta la regolarità della situazione del proprietario/allenatore, ma dichiara che il cavallo non è stato oggetto di restrizioni nella sua ultima corsa. Qualora invece un cavallo sia oggetto di un provvedimento di sospensione, l'autorità che ha disposto tale provvedimento deve comunicarlo sia all'autorità organizzatrice della corsa successiva che all'Unire.

Nel caso in cui l'autorità ippica del paese straniero in cui il cavallo risulta iscritto non riceva il nulla osta relativo ad un cavallo dichiarato partente, essa potrà infliggere una multa e/o non autorizzare il cavallo a partecipare alla corsa.

Se un cavallo non rientra in Italia alla scadenza dei 90 giorni, il suo proprietario/allenatore, deve richiedere all'Ente un nuovo nulla osta (RCN)

# IV) ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA O PERMANENZA ALL'ESTERO A SEGUITO DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER PARTECIPAZIONE A CORSE (RCN)

Nel caso in cui un soggetto, esportato per partecipazione a corse all'estero, venga successivamente venduto, deve essere inoltrata all'Ente entro 30 giorni dalla data effettiva di vendita la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta da bollo, sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere dallo stesso incaricato, nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la data effettiva del passaggio di proprietà;
- 2) copia della fattura di vendita;
- 3) ricevuta di deposito del certificato di origine;
- 4) Libretto segnaletico per l'apposizione del visto di definitiva esportazione

- 5) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 6) attestato di versamento del diritto di segreteria, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'Autorità Ippica del Paese ove il cavallo è stato esportato. Il mancato versamento del diritto di Segreteria previsto al n.6 del presente capo, inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti.

Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla data effettiva di vendita del cavallo il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quella prevista al n. 6 del presente capo, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione definitiva pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione definitiva e ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Nel caso in cui, scaduti i termini di validità del nulla osta per partecipazione a corse, il cavallo rimanga all'estero, il proprietario, o per suo conto lo spedizioniere incaricato, è tenuto ad inoltrare all'Ente, entro 30 giorni dalla data di scadenza di tale termine la seguente documentazione:

- 1) la domanda di definitiva esportazione per permanenza all'estero;
- 2) dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità, che il cavallo, per cui è chiesta la esportazione definitiva, rimane di sua esclusiva proprietà;
- 3) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- 4) Libretto segnaletico per l'apposizione del visto di definitiva esportazione

Per il rilascio del certificato di esportazione, è dovuto il diritto di segreteria previsto al n. 6 del presente capo. In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'Autorità Ippica del Paese ove il cavallo è stato esportato. Il mancato versamento del diritto di Segreteria di cui al n. 3 del presente capo, inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti.

Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla scadenza del termine di validità del nulla osta per partecipazione a corse (RCN), il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni l'importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti vistati per la l'esportazione definitiva pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di definitiva esportazione e ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Si precisa che tutta la documentazione del presente capo IV dovrà essere trasmessa all'Ufficio Certificati dell'Area Galoppo, a cura del proprietario italiano, nel caso di esportazione definitiva per scadenza dei termini del nulla osta per partecipazione a corse, sia che il cavallo risulti essere stato venduto all'estero in un'asta pubblica o all'amichevole sia per reclamazione avvenuta dopo la corsa.

## V) TRASFORMAZIONE DA TEMPORANEA ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA ESPORTAZIONE PER VENDITA

In caso di trasformazione da temporanea in definitiva esportazione per vendita, deve essere inoltrata all'Ente entro 30 giorni dalla data effettiva di vendita la seguente documentazione:

- domanda in carta da bollo, sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere dallo stesso incaricato, nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la data effettiva del passaggio di proprietà;
- 2) copia della fattura di vendita;
- 3) ricevuta di deposito del certificato di origine;
- n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- Amministrazione dell'Ente.- In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'Autorità Ippica del Paese ove il cavallo è stato esportato. Il mancato versamento del diritto di Segreteria previsto al n. 5 del presente capo, inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti. Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla data effettiva di vendita del cavallo il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quella prevista al n. 5 del presente capo, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per la trasformazione dell'esportazione pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di trasformazione dell'esportazione temporanea e ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Si precisa che tutta la documentazione del presente capo V dovrà essere trasmessa all'Ufficio Certificati dell'Area Galoppo, a cura del proprietario italiano, nel caso di esportazione definitiva per scadenza dei termini del nulla osta per partecipazione a corse, sia che il cavallo risulti essere stato venduto all'estero in un'asta pubblica o all'amichevole sia per reclamazione avvenuta dopo la corsa.

# VI) TRASFORMAZIONE DA TEMPORANEA ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA ESPORTAZIONE PER SCADENZA DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL VISTO APPOSTO SUL LIBRETTO SEGNALETICO

Scaduti i termini di validità del visto di esportazione temporanea il proprietario, o per suo conto lo spedizioniere incaricato, è tenuto ad inoltrare all'Ente, entro 30 giorni dalla data di scadenza del visto la seguente documentazione:

- 1) la domanda di trasformazione da temporanea in definitiva esportazione per permanenza all'estero;
- 2) dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità, che il cavallo, per cui è chiesta la trasformazione dell'esportazione in definitiva, rimane di sua esclusiva proprietà;
- 3) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per il rilascio del certificato di esportazione, è dovuto il diritto di segreteria previsto al n. 5 del precedente capo. In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'Autorità Ippica del Paese ove il cavallo è stato esportato. Il mancato versamento del diritto di Segreteria di cui al n. 3 del presente capo, inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti.

Se la documentazione completa non è presentata nel termine previsto ma entro 60 giorni dalla scadenza del visto di esportazione temporanea, il proprietario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni l'importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per la trasformazione dell'esportazione pervenga all'Ente da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di trasformazione dell'esportazione e ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Si precisa che tutta la documentazione del presente capo VI dovrà essere trasmessa all'Ufficio Certificati dell'Area Galoppo, a cura del proprietario italiano, nel caso di esportazione definitiva per scadenza dei termini del nulla osta per partecipazione a corse, sia che il cavallo risulti essere stato venduto all'estero in un'asta pubblica o all'amichevole sia per reclamazione avvenuta dopo la corsa.

Marca da bollo

	li			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •

Spett.le U.N.I.R.E. AREA GALOPPO FAX: 06 51 897 456

### **URGENTISSIMO**

#### RICHIESTA DI RILASCIO DI RACING CLEARANCE NOTIFICATION ( R.C.N. ) PER CORRERE ALL'ESTERO.

(Tale richiesta deve pervenire entro il decimo giorno antecedente la data della dichiarazione dei partenti della corsa/corse per la quale si richiede il nulla osta) CAVALLO Il sottoscritto......nat..il....a.....a. N. Telefono mobile e fissso uale proprietario/affittuario del suindicato cavallo quale legale rappresentante della Società. Proprietaria/affittuaria del suindicato cavallo per sé e quale legale rappresentante dei seguenti comproprietari/affittuari ......del suindicato cavallo CHIEDE CHE A NORMA DELL'ART. 111 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE Venga rilasciato nulla osta per partecipazione a corsa/e all'estero (RCN) come sotto riportato NOME DELLA CORSA: DATA DELLA CORSA......DATA DICHIARAZIONE PARTENTI..... IPPODROMO.....Fax PAESE ORGANIZZATORE.... ALLENATORE:.... Luogo, data di nascita, residenza e recapito telefonico ☐ Il cavallo rientrerà direttamente in ITALIA dopo la disputa della corsa indicata ☐ Il cavallo rimarrà nel paese indicato per partecipare a più corse. Il nulla-osta è valido per partecipare a tutte le corse organizzate in tale paese per un periodo di 90 giorni.

Barrare la casella per l'opzione scelta

Il richiedente dichiara di conoscere il regolamento delle corse del paese nel quale il cavallo correrà.

### **ALLEGARE:**

- Copia del diritto di segreteria di € 60 e copia del versamento di € 50 per il rilascio delle performances del cavallo da versare sul c/c postale n.25680000 intestato a UNIRE ex Jockey Club Italiano Via C. Colombo 283/A 00147 ROMA
- Copia del libretto segnaletico:
- Qualora si agisca per delega deve essere sempre allegata la delega e copia del documento del delegante.

DATA FIRMA